

sanzionatorio, l'opinione che collega l'abuso del processo alle affezioni più varie⁽¹⁵⁾ si contrappone al pensiero che riconduce alle conseguenze tipiche dell'azione temeraria⁽¹⁶⁾.

La prassi

In vero, una delle circolari emesse dalla Agenzia Entrate in relazione all'ultima sanatoria (precisamente: la n. 48/E 2011), proprio richiamando le conclusioni della decisione n. 19693/2011 (dianzi brevemente commentata) specificava che - nonostante fossero ammissibili alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi - in sé inammissibili - proposti oltre i termini prescritti dalla legge - non potevano però trovare ingresso alla sanatoria le "domande riferite a controversie tardivamente instaurate ove, sulla base di elementi oggettivi desumibili dalla complessiva vicenda giudiziaria e amministrativa, da indicare tassativamente nella motivazione del diniego, si possa ritenere fondatamente che il contribuente abbia preconstituito la pendenza della controversia al solo fine di beneficiare della definizione".

Copyright © - Riproduzione riservata

⁽¹⁾ Si veda anche Cassazione del 30 giugno 2006, n. 15158.

⁽²⁾ Per la Cassazione "... il pagamento di una somma inferiore si può consentire solo quando, abbia per contropartita l'eliminazione d un contenzioso, non quando tale contenzioso non sussista più per essere l'atto impositivo divenuto definitivo, in assenza di tempestiva impugnazione".

⁽³⁾ Ex plurimis Cass., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726, brevemente commentata nel prosieguo dello scritto.

⁽⁴⁾ Cass., sez. un., 25 luglio 2011, n. 16173, in tema di cancellazione dall'albo di un avvocato che aveva reiterato l'iscrizione a ruolo della stessa causa al fine di "selezionare" indirettamente il giudice.

⁽⁵⁾ Nel processo tributario Comm. trib. prov. Vercelli n. 40/02/10 del 17 giugno 2010; Comm. trib. reg. Puglia, n. 36 del 18 dicembre 2009; Comm. trib. reg. Perugia, n. 21 del 23 aprile 2009; Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. I, 3 maggio 2006, n. 65; Comm. trib. prov. Milano, Sez. XV, 11 gennaio 2007, n. 314.

⁽⁶⁾ V. anche Cass. 3 dicembre 2008, n. 28719; Cass. 11 giugno 2008, n. 15476; Cass. 12 maggio 2011, n. 10383; Comm. trib. prov. Brescia 18 febbraio 2011, n. 14/07/11.

⁽⁷⁾ Sull'argomento M. Montanari "Note minime sull'abuso del processo civile" in Corriere Giur., 2011, 4, 556.

⁽⁸⁾ si consenta il rinvio a A.Russo "Condanna a una somma equitativamente determinata dal soccombente e "lite temeraria", commento a Cass. Civ., 10 gennaio 2013, n. 4926" in "il fisco" n. 14/2013, pag. 1-2126 e "Le nuove luci interpretative sulla natura della condanna per lite temeraria" in "il fisco" n. 43 del 2011, pag. 1-7024.

⁽⁹⁾ sull'argomento v.si l'ampia opera di F.Cordopatri "L'abuso del processo nel diritto positivo italiano" in Riv. Dir. Proc., 2012, 4, 874 (tale scritto elenca e richiama la dottrina che si riporta nelle note che seguono); l'Autore sottolinea che, oltre l'art. 96 c.p.c., le cc.dd. misure di razionalizzazione del processo civile contenute nell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 9 (convertito, con modifiche, nella l. 15 luglio 2011, n. 111) generano altrettanti dubbi interpretativi sulla nozione di "abuso del processo".

⁽¹⁰⁾ A. Giussani, "Azioni collettive, danni punitivi e deterrenza dell'illecito", in Riv. trim. dir. proc. civ. 2008, 239 ss.; T. Toschi Vespasiani, "Il danno da "lite temeraria" è... morto? Lunga vita all'art. 96 c.p.c.!" in nota a Trib. Roma 18 ottobre 2006, in Resp. civ. 2006, 307; A. Riccio, "I danni punitivi non sono, dunque, in contrasto con l'ordine pubblico interno", in Contratto impr. 2009, 854.

⁽¹¹⁾ F. Di Marzo, "Le spese giudiziali e le riparazioni nella riforma del processo civile", in Foro it. 2009, V, 397 ss.; G. Scarselli, "Le modifiche in tema di spese", ivi, 263.

⁽¹²⁾ V.Panuccio, in "L'abuso del processo del lavoro", in Atti conv. Messina 28-29 ottobre 1995, Giuffrè, 1997, 63 ss.; L.De Angelis, "Il processo del lavoro tra funzionalità e rispetto delle garanzie", in Riv. it. dir. lav., 1994, spec. 340-343.

⁽¹³⁾ A. Dondi, A. Giussani, "Appunti sul problema dell'abuso del processo civile nella prospettiva de iure condendo", in Riv. trim. dir. proc. civ. 2007, 193 ss.; A. Dondi, "Manifestazioni della nozione di abuso del processo civile", in Aa.Vv., L'abuso del diritto, Padova 1998, 459 ss..

⁽¹⁴⁾ L. De Angelis, "Manovra economica del 2008, efficienza del processo del lavoro, abuso del processo", in ADL 2008, 1364 ss.

⁽¹⁵⁾ R. Plenteda, in Aa.Vv., "Codice di procedura civile, a cura di L. Viola", Padova 2011, sub art. 96.

⁽¹⁶⁾ G. Nicotina, "L'abuso nel processo civile", Roma 2005.

Legge di Stabilità 2014

Riaperti i termini per la rivalutazione dei beni aziendali

Nuova apertura dei termini per la rivalutazione dei beni aziendali. E' questa una delle novità riguardanti il reddito d'impresa previste dal D.D.L. Stabilità 2014, approvato dal Consiglio dei Ministri ed attualmente all'esame del Parlamento.

di Emanuele Rossi

Come noto i soggetti non IAS/IFRS, ai sensi dell'art. 2426 c.c., sono tenuti ad iscrivere in bilancio le **immobilizzazioni materiali e immateriali al costo di acquisto o di produzione**, senza possibilità di evidenziare eventuali plusvalori latenti, se non per effetto di leggi speciali. Le occasioni per derogare alla regola generale dell'iscrizione al costo si sono più volte succedute nel corso del tempo: da ultimo il D.L. n. 185/2008 permise l'emersione di detti plusvalori, potendone ottenere, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, anche il riconoscimento ai fini fiscali con effetto a partire proprio dall'attuale periodo d'imposta 2013.

La Legge di Stabilità 2014 prevede una nuova possibilità di rivalutazione dei beni d'impresa, riproponendo grossomodo i contenuti del D.L. n. 185/2008. Le società di capitali e gli altri enti commerciali di cui all'art. 73 del TUIR potranno infatti **rivalutare nei bilanci 2013 i beni aziendali**, ad esclusione degli "immobili merce", già risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012. Alla rivalutazione potrà essere o meno data rilevanza anche ai fini fiscali, sia con riferimento ai maggiori valori emersi sui beni, che al saldo attivo di rivalutazione imputato in contropartita a patrimonio netto, mediante il pagamento di un'apposita imposta sostitutiva.

Si ipotizzi la rivalutazione di un immobile (non merce) pari a 100. Nella contabilità 2013 verrà dato conto della rivalutazione effettuata mediante una scrittura del tipo:

<u>Immobili</u>	a	<u>Riserva Legge di Stabilità 2014</u>		100	
-----------------	---	--	--	-----	--

Se alla rivalutazione si daranno effetti solo civili, da una parte saranno irrilevanti le componenti reddituali (ammortamenti e quota parte plus/minus) correlate a 100, mentre la riserva sarà da considerarsi in sospensione d'imposta, generando reddito imponibile in caso di una sua distribuzione ai soci.

Tutto ciò potrà essere evitato affrancando:

- il maggiore valore attribuito ai beni, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Detto affrancamento avrà effetto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata;
- il saldo attivo di rivalutazione, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, pari al 10%.

In entrambi i casi il **versamento** dovrà essere effettuato in **tre rate annuali** di pari importo, senza interessi, da corrispondersi entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, potendosi altresì compensare gli importi dovuti ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997.

In caso di realizzo dei beni in data anteriore a quella dell'inizio del quarto periodo d'imposta successivo a quello in cui si è proceduto alla rivalutazione, ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze occorrerà avere riguardo al costo del bene ante rivalutazione.

Si segnala infine come, oltre ai termini per la rivalutazione dei beni d'impresa, siano stati riaperti altresì i termini per il riallineamento dei plusvalori latenti maturati su partecipazioni societarie, venendo anche in questo caso richiamate le disposizioni del D.L. n. 185/2008.

Copyright © - Riproduzione riservata

Contribuenti "minimi"

Socio della società di persone in fallimento

Risposte a quesiti su casi pratici di attualità e di interesse generale